



**Tribunale di Como**  
**Sezione I Civile – Fallimentare**

**OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE**

**R.G. ■ 2021**

Il giudice delegato,

all'esito della udienza del 23 febbraio 2022;

vista l'istanza dei ricorrenti ■■■■■■ e ■■■■■■

■■■■■, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante predisposizione del Piano del Consumatore prevista dagli articoli 7 e ss. l. 3/2012;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal gestore della crisi dott.ssa ■■■■■■, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono presso Como;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, essendo evidente, dai dati esposti nel piano, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante, considerato in particolare i problemi personali e di salute degli istanti e del loro nucleo familiare;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento parziale dei creditori basato sull'apporto alla procedura da parte dei ricorrenti della somma complessiva di 561,00 euro mensili per 60 mesi, ripartito e secondo le modalità precisate nel piano proposto;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 23 febbraio 2022;

rilevato che nessun creditore ha partecipato alla udienza, né ha dichiarato contrarietà all'omologazione del piano;

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

considerato che nel caso di specie il piano non prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

**P.Q.M.**

**visto l'art.12-bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED] e [REDACTED], come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;**

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter l. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano, con ogni conseguenza di legge sui pagamenti e le trattenute in corso indicate nel ricorso, che saranno rimodulate come previsto nel piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore e pubblicato sul sito del Tribunale di Como a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

dispone che il gestore della crisi ponga in essere quanto necessario per assicurare l'attuazione del piano conformemente alle disposizione della legge n. 3/2012.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Como, 28 febbraio 2022

Il G.D.

Dott.ssa [REDACTED]



**Tribunale Ordinario di Como  
Prima Sezione Civile - Fallimentare**

R.g. [REDACTED]/2021

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**- art. 14 quinquies L. 3/2012 -**

**IL GIUDICE DELEGATO**

**DR. [REDACTED]**

- letta la proposta di liquidazione dei beni depositata da [REDACTED] per la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art 14 ter della legge n 3/2012;
- osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art 9, commi 2 e 3, della legge n 3/2012 e della relazione particolareggiata del professionista incaricato ex art 14 ter, comma 3, legge n 3/2012;
- osservato che il professionista nominato avv. [REDACTED] - che ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti e chiarito i beni offerti in liquidazione dai debitori - ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ritenuto che, sulla scorta della relazione dell'OCC, la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;
- ritenuto che all'esito dell'indagine svolta dall'OCC non risultano cause ostative all'ammissibilità della procedura e non risultano atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni né risulta che gli istanti abbiano fatto ricorso in detto periodo ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- tenuto conto che l'art 15 comma 7 della legge n 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;
- visti gli artt 14 ter e 14 quinquies legge n 3/2012;

**PQM**

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED];
- nomina liquidatore l'avv. [REDACTED];
- ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei pubblici registri nei limiti dei beni in proprietà del debitore;

- dispone che, sino alla definitività del provvedimento di chiusura ex art 14 novies co V legge n 3/12, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dispone che a cura del liquidatore la proposta di liquidazione e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Como nonché inviati ai creditori e ai giudici dell'esecuzione ove pendano eventuali procedure esecutive;
- dà atto che non sono compresi nella liquidazione i crediti, i frutti e le cose indicate nell'art 14 ter comma 6 legge n 3/2012;
- determina in euro 1280,00 mensili, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art 14 ter comma 6 lett b) legge n 3/2012;
- dichiara che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Dispone

che il liquidatore:

- a) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'[art.14 sexies L.n.3/2012](#);
- b) provveda alla formazione dello stato passivo [ex art. 14 octies L.n.3/2012](#);
- c) predisponga un programma di liquidazione [ex art.14 novies L.n.3/2012](#) entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive previa adeguata pubblicità.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Como, il 19.11.2021

Il Giudice Delegato

dr. XXXXXXXXXX